



COMUNE DI SCAFA
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 15/09/2021

OGGETTO: Integrazione programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023
(delibera G.C. n. 28 del 24.03.2021 e successiva integrazione n. 58 del 07.05.2021)

L'anno duemilaventuno, addì quindici, del mese di Settembre alle ore 12:15, nella sala riunioni virtuale in modalità videoconferenza, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	GIANCOLA MAURIZIO	SI
VICE SINDACO	DI VENANZIO FABIO ANTONIO	SI
ASSESSORE	DI FIORE MANUELA	SI
ASSESSORE	DI PAOLO DANIELA	--
ASSESSORE	GIGANTE VALENTINO	--

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Il Presidente, **Avv. GIANCOLA MAURIZIO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **Dott.ssa D'INCECCO MARZIA**, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera della G.C. n. 28 del 24.03.2021 è stata adottata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023,

Preso atto della deliberazione n. 58 del 07.05.2021 di aggiornamento e modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, e del parere del Revisore dei Conti - Verbale n. 11 del 06.05.2021 trasmessa alla Funzione Pubblica con l'applicativo SICO in data 04.06.2021;

Dato atto del piano assunzionale in vigore:

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	PROCEDURA
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO P.T. 18 ore	DI	CONCORSO - PROCEDURA IN CORSO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 18 ore	DI	scorrimento graduatorie altri enti/concorso
N 2 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 18 ORE	C	CONCORSO N. 2 POSTI
ASSUNZIONE AGENTE P.M. A DETERMINATO 36 ORE	C	SCORRIMENTO GRADUATORIA A INDETERMINATO DI ALTRI ENTI

Richiamata la determina n. 57 del 04.08.2021 che dispone il collocamento a riposo del dipendente M.llo Magg.re Mario Sanelli, Istruttore Direttivo di Vigilanza e con attribuzione di P.O. con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per pensionamento “anticipato” per raggiungimento dell’età ordinamentale, previsto dall’art.24, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, come modificato dall’art.15 del Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 Marzo 2019 n. 26, con decorrenza dall’01.08.2021, la cessazione dal servizio decorre dall’1.10.2021 (ultimo giorno di lavoro 30.09.2021);

Ritenuto necessario provvedere dunque tempestivamente alla copertura del posto di dotazione organica che si renderà vacante a seguito di detto collocamento a riposo;

Ritenuto di indire un concorso pubblico, in considerazione della tempistica necessaria per indire e completare detta procedura, ed anche in considerazione delle procedure relative ad eventuali differenti modalità assunzionali (con scorrimento di graduatoria di altri enti, previa verifica delle disponibilità di graduatorie vigenti e di idonei di graduatoria disponibili all’assunzione, o l’eventuale esperimento della procedura – facoltativa – di mobilità volontaria, attesa anche la tempistica di detta procedura, che prevede la pubblicazione per almeno 30 giorni dell’avviso sull’albo pretorio, e successivamente lo svolgimento di un colloquio, e l’eventuale ulteriore tempistica per l’eventuale richiesta e concessione di nulla osta da parte dell’ente di provenienza);

Dato atto che con nota prot. n. 10173 del 10.09.2021, è stata indetta la procedura di “mobilità obbligatoria”, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 4, come modificato dalla L. n. 46/19 (art. 3, comma 9, lett. b), che prevede che gli enti possono procedere ad indire il concorso decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla richiesta del personale in disponibilità;

Dato atto della comunicazione resa dalla Regione Abruzzo in data 14.09.2021, per cui non sussiste personale in disponibilità con profilo di “istruttore di Vigilanza- Agente di P.M” e di “istruttore Direttivo di Vigilanza” ;

Dato atto che al fine di procedere alle relative assunzioni è necessario attendere in ogni caso la comunicazione (o il decorso dei termini di legge di 45 giorni, dall’invio della richiesta del 10.09.2021) per la ulteriore comunicazione in merito da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Richiamati:

- l’articolo 39 della Legge n. 449/1997;
- l’articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 6, e l'art. 6-ter D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165;

Richiamate le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA, adottate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con D.P.C.M. 8 maggio 2018 pubblicato sulla GURI n. 173 del 27 luglio 2018;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

VISTO l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), il cui testo definitivo viene di seguito riportato: "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle „unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia

esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTA la circolare del Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Interno e con il MEF prot. n. 1374 A del 8.6.2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;

RAMMENTATO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

DATO ATTO delle precisazioni rese dalla Ragioneria Generale dello Stato con parere prot. 12454 del 15/01/2021 in risposta a quesiti del Comune di Roma, sulle disposizioni contenute nel DM del 17.03.2020, ed in particolare chiarendo *“il comune può utilizzare i propri resti assunzionali anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla Tabella 2, del comma 1, dell'articolo 5 del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento. Tanto premesso, in risposta alla richiesta pervenuta da codesto comune, si rappresenta che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, dello stesso articolo, non può essere intesa come una sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento della spesa di personale. [...] Ne consegue, pertanto, che l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo”*;

Dato atto che quindi i resti assunzionali non si sommano ai limiti fissati dalla Tabella 2 del DM (pur nel rispetto della soglia della Tabella 1), ma sono alternativi a tale limite, se più favorevoli;

VISTA la normativa in materia di spesa di personale: art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Precisato che, ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale 17 marzo 2020 *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

RICHIAMATO l'art. 3 della L. n. 56 del 19/06/2019 (Legge Concretezza) rubricato *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”* che dispone:

• al comma 8: *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

• al comma 9, sono state introdotte alcune modifiche al D. Lgs. n. 165/2001, una delle quali è riferita all'art. 34-bis, comma 4, che risulta così modificato: *“Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le*

università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2”;

RITENUTO che la facoltà prevista dall'art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019 (Legge concretezza) rappresenti una modalità di garantire un più celere ricambio generazionale per le assunzioni da effettuare presso questo Comune;

Dato atto che la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno del 08/06/2020, al paragrafo 1.1 (*Decorrenza del decreto attuativo*) espressamente prevede: “*Al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purchè siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili..... Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l'anno 2020. Pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono – come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale – il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020”;*

CONSIDERATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve ricomprendere anche l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e s.m.i.;

DATO ATTO che la spesa di personale del Comune di Scafa derivante dalla media del triennio 2011/2013, ammonta ad euro **606.719,91**, come quantificata dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario nelle precedenti deliberazioni, tenendo conto delle voci “incluse ed escluse” secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 9 del 17.02.2006, e delle Linee Guida della Corte dei Conti per i questionari sul conto annuale del personale;

Considerato che:

- in merito al rapporto popolazione – dipendenti, il Comune di Scafa si attesta attualmente sul valore di 1/275, più favorevole rispetto a quanto fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 18/11/2020, pari a 1/159 per i comuni di analoga dimensione demografica (con 13 dipendenti attualmente in servizi, rapportando il valore soglia alla popolazione al 2019 di 3.587 ab);
- ad oggi non vi sono agli atti dell'ente domande di mobilità esterna né di richiesta collocamento a riposo per l'anno 2021;
- in sede previsionale la spesa complessiva di personale (già in servizio o di cui è già programmata la collocazione a riposo o l'assunzione nel triennio 2021-2023), si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013 con confronto omogeneo rispetto ai criteri di calcolo di cui all'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006;

DATO ATTO che l'attuale dotazione organica dell'ente (computata per l'anno 2021 per l'intero anno sulle posizioni del personale in servizio), sviluppa una spesa complessiva di euro **417.958,46**;

Dato atto che con la deliberazione del 20.08.2020 si è stabilito di utilizzare la capacità assunzionale ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 del D.L. n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, per operare l'attribuzione delle indennità di posizione nei nuovi valori, decorrenti dal 2019, dei titolari di Responsabilità di Servizio, per ad € 41.959,70

EVIDENZIATO pertanto che i resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 ad oggi disponibili, a seguito dell'attribuzione delle indennità di P.O. a regime dall'1.01.2021 e dalle assunzioni sinora effettuate ammontano ad euro **63.995,17**;

Preso atto della verifica della sussistenza dei parametri e presupposti delle assunzioni come ora previste dal DM 17 marzo 2020, contenuta nell'*Allegato A*, considerato per il computo il consuntivo 2020 per la spesa di personale e il triennio 2018-2020 a consuntivo per le entrate al netto del FCDE;

Tenuto conto che detto valore-soglia è un valore dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base

dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato, come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b) del DPCM 17/03/2020;

RILEVATO che:

- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera D (comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) prevista dall'art. 3 del DM e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti nel 2019, inferiore alla soglia del 27,20%, si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

- il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del D.M. 17/03/2020 per la propria fascia demografica di appartenenza;

Dato inoltre atto che il limite di spesa per il lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i è pari a € 17.869,39;

Vista la Legge di Bilancio 2021 - L. n.178/2020, che al comma 993 prevede: *“Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;

Dato atto che la nuova dotazione organica dell'ente (**Allegato C**) espressa in termini di spesa potenziale di personale che a decorrere dall'anno 2022 è pari ad € 567.663,51;

Dato atto che:

- a seguito di espressa ricognizione disposta dal Responsabile del Personale in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del d.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 della L.183/2011, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come da attestazione dei Responsabili dei Servizi agli atti della presente deliberazione;

- il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 03.03.2021, ai sensi del D. Lgs. 198/2006, art. 48, comma 1, nonché del D. Lgs. 165/2001, art. 6, comma 6, e trasmesso alla Consiglieria Regionale di Pari Opportunità;

- il Comune ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- il Comune rispetta la prescrizione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 in merito alla certificazione dei crediti;

- questo Comune non si trova in situazione di deficitarietà strutturale o dissesto (art. 243 comma 1 TUEL);

- il Comune ha rispettato le scadenze per l'approvazione dei bilanci e dell'invio degli stessi alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);

DATO ATTO che:

- il PTFP è coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione, tenendo conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale non potendo comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

- il presente piano sarà suscettibile di integrazioni e/o rivisitazioni in caso di sopraggiunte modifiche normative in materia;

- il presente PTFP è coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione e gli equilibri di bilancio nel medesimo triennio di riferimento;

Dato atto che infatti:

- le assunzioni di n. 2 istruttori di vigilanza a tempo parziale ed indeterminato, sono effettuate a valere sulla cessazione di n. 1 istruttore di vigilanza di cat. C p.e. C1, intervenuta in data _____ luglio 2020, e quindi nei limiti della spesa già sostenuta da parte di questo ente per analogo profilo professionale (assunzione già programmata con precedente atto di G.C. n. 23 del 3.03.2021);

- l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo di vigilanza avviene ad invarianza di spesa di personale rispetto alla spesa già sostenuta, atteso che trattasi di assunzione nella posizione economica di accesso D1, e quindi si determina anzi un risparmio di spesa rispetto al posto che si renderà vacante a decorrere dall'1.10.2021 con il collocamento a riposo dell'attuale Comandante di P.M. di cat. D p.e. D7;

Precisato inoltre che, come già previsto e precisato nella delibera di G.C. n. 58 del 07.05.2021, di integrazione della precedente n. n. 23 del 3.03.2021, l'assunzione di n. 2 istruttori di vigilanza a tempo parziale ed indeterminato (già programmata con tale deliberazione), verrà effettuata - espletato il concorso - al termine dei contratti a termine dello stesso profilo in essere nell'anno 2021, fatta salva la possibilità di prevedere comunque la prosecuzione dei contratti stagionali, previa verifica dell'esigenza di eventuali necessità dell'Area Vigilanza, e delle disponibilità di bilancio;

Vista la L. n. 56/2019, all'art. 3 al comma 8 dispone: *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

Visto il D.L. n. 34/2020 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, gli artt. 247 e 249 del Capo XII, rubricato *“Accelerazione dei concorsi”*, Sezione I, rubricata *“Decentramento e digitalizzazione delle procedure”*;

Visto il D.L. n. 44/2021 *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*, artt. 10 del Capo III, rubricato *“Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che prevede, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, la possibilità di esperire la procedura selettiva per soli titoli (di studio e di servizio);

Preso atto del parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile n. 5 del 14.04.2021 in ordine alla programmazione del fabbisogno del personale 2021/2023, adottata con deliberazione della G.C. n. 28/2021;

Vista la delibera del C.C. N. 7 del 19.04.2021 di approvazione del DUP 2021/2023, e la delibera del C.C. n. 8 di pari data di approvazione del bilancio di previsione del 2021/2023;

Vista la delibera del C.C. N. 10 del 28.05.2021 di approvazione del rendiconto di gestione anno 2020;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; VISTO il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

le premesse e motivazioni tutte quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) Di dare atto della verifica della sussistenza dei parametri e presupposti delle assunzioni come ora previste dal DM 17 marzo 2020, come da *'Allegato "A"*, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, e precisamente:

- Che il Comune di Scafa, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera D (comuni da 30.000 a 4.999 abitanti) prevista dall'art. 3 del DM e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti nel 2018, inferiore alla soglia del 27,20%, si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

- il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17/03/2020 per la propria fascia demografica di appartenenza;

2) Di modificare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 adottata con la delibera della G.C. n. 28 del 24.03.2021 e successiva integrazione come da delibera della G.C. n. 58 del 07.05.2021 prevedendo l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 istruttore direttivo di vigilanza;

3) Di adottare la programmazione del fabbisogno del personale 2021/2022 (Allegato B)

4) Di demandare all'organo di gestione gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente Piano previo l'invio dello stesso al Revisore Unico dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere e la trasmissione ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D. Lgs n. 165/2001, del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuto adempimento è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

5) Di subordinare l'efficacia del presente atto alla ricezione del parere positivo da parte del Revisore Unico dei Conti in merito al rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali dell'Ente locale.

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel)", attesa l'urgenza di provvedere a dare seguito alle assunzioni previste.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1046 del 15/09/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa **D'INCECCO MARZIA in data 15/09/2021.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1046 del 15/09/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore **Dott. BUFARALE ANDREA in data 15/09/2021.**

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. GIANCOLA MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Scafa all'Albo Pretorio online del Comune di Scafa il giorno 23/09/2021 e vi rimarrà quindici giorni consecutivi sino al 08/10/2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera contestualmente all'affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA
